

## **TI\_GERICHTE 14.2013.103 vom 27. Mai 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2013.103](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2013.103)

FR: TI\_GERICHTE 14.2013.103 du 27 mai 2013

IT: TI\_GERICHTE 14.2013.103 del 27 maggio 2013

### **Regeste**

Rigetto provvisorio. Identità. Nessun dubbio in merito all'identità. Rettifica d'ufficio. Esecuzione di un impegno (contratto d'insegnamento) derivante da mandato

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell'opposizione ex. art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

#### **E. 2**

In base all'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a), sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

#### **E. 3**

I documenti prodotti dall'istante la prima volta con le sue osservazioni al reclamo vanno estromessi dall'incarto, non essendo ammessa in questa sede la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 2 CPC).

#### **E. 4**

In virtù dell'art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

##### **E. 4.1**

La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

##### **E. 4.2**

Il giudice del rigetto accerta d'ufficio e in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è

identità fra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza, con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti ( Staehelin , Basler Kommentar I, 2 a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84). La persona che chiede il rigetto dell'opposizione deve essere identica al creditore indicato sul riconoscimento di debito e sul precetto esecutivo e deve essere identificabile quale persona fisica o giuridica. Nel caso in cui l'indicazione dell'escutente sul precetto esecutivo è carente questo è nullo e il rigetto non può essere concesso, a meno che non vi siano dubbi sulla sua identità, l'escutente potendo essere identificato senza problemi. Indicazioni dell'escutente non chiare vanno rettifiche d'ufficio, nel caso in cui l'indicazione carente della parte non induce gli altri interessati in errore (DTF 120 III 11 consid. 1, 114 III 62 consid. 1; Staehelin , op. cit., n. 67 ad art. 82 LEF e rif. ivi; Panchaud/Caprez , Die Rechtsöffnung, Zurigo 1989, § 17). Orbene, dalla documentazione agli atti emerge che in data 25 febbraio 2013 il patrocinatore della convenuta ha inviato uno scritto alla "CO 1 a.c.a. della signora \_\_\_\_\_ (doc. 3). Già questo scritto dimostra che la convenuta era a conoscenza dell'identità della titolare della scuola da lei frequentata. In caso di dubbio, era poi sufficiente una verifica a Registro di commercio, per potere identificare senza problema alcuno che l'escutente era \_\_\_\_\_, titolare della ditta individuale denominata "CO 1 di \_\_\_\_\_" . Ne consegue che l'escussa non poteva nutrire dubbi circa l'identità della creditrice, per cui le indicazioni in relazione all'escutente e al suo domicilio sul precetto esecutivo rispettivamente all'istante in relazione alla presente decisione vanno rettifiche d'ufficio in " \_\_\_\_\_, titolare della ditta individuale CO 1, Camorino".

## **E. 5**

Secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 30 agosto 2011 inc. 14.2011.109, consid. 6, riassunto in RtiD I-2012 981. n. 52c), la nozione di riconoscimento di debito, nel caso dell'esecuzione di un impegno derivante da contratto di mandato, implica da parte dell'escutente la prova documentale del corretto adempimento del mandato stesso (cfr. art. 82 CO), sempreché l'escusso lo contesti in modo non palesemente insostenibile, altrimenti la corretta esecuzione è presunta ( Staehelin , op. cit., n. 129 ad art. 82, con rif.; cfr. pure Vock, Kurzkommentar SchKG, Basilea 2009, n. 18-19 ad art. 82; Schmidt , Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 27 ad art. 82; STF 21 gennaio 2003, inc. 5P.314/2002, Pra 2003 n. 161, cons. 2.2 ) . Il giudice respinge inoltre l'istanza se l'escusso rende verosimile un'altra eccezione che infirma il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), in particolare l'estinzione del mandato consecutiva alla sua revoca o disdetta (art. 404 cpv. 1 CO) ( Staehelin , op. cit. n. 129 ad art. 82).

### **E. 5.1**

Nel caso concreto al contratto d'insegnamento di "Make up artist" annuale venuto in essere tra le parti si applicano le norme sul mandato ( Fellmann , Berner Kommentar, Der einfache Auftrag, Art. 394-406 OR, n. 174 ad art. 394). Ora con scritti del 10 e 12 dicembre 2012 (doc. 1 e 2), il cui contenuto è stato ribadito dal suo patrocinatore il 25 febbraio 2013 (doc. 3), la convenuta ha disdetto il contratto con effetto immediato, eccependo inadempimento contrattuale da parte dell'istante per vari motivi che, in sé, erano suscettivi di fondare l'eccezione sollevata. Dagli atti prodotti in prima sede non risulta che l'istante abbia censurato nel merito quanto sostenuto dall'escussa circa il suo inadempimento contrattuale, né allora né davanti il giudice di pace, sicché il contratto non poteva essere considerato un valido titolo di rigetto dell'opposizione giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF.

## E. 5.2

Per quanto riguarda la rata con scadenza nel corso del mese di gennaio 2013, va poi rilevato per abbondanza che l'istanza andava respinta anche per un altro motivo, ovvero perché l'escussa aveva precedentemente disdetto il contratto nel dicembre 2012 (art. 82 cpv. 2 LEF). D'altronde la clausola n. 1 del Regolamento della scuola, siccome nulla, non poteva costituire un valido titolo di rigetto provvisorio giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF. In effetti, il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO è di natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid 2a), segnatamente con la pattuizione di un'eventuale pena convenzionale oppure, come nel caso concreto, prevedendo che una disdetta anticipata comporti il pagamento dell'intera retta annuale (DTF 104 II 111 consid. 4; Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4 a ed., n. 13 ad art. 404). Non entrava infine in considerazione un'eventuale indennità di risarcimento per disdetta intempestiva (art. 404 cpv. 2 CO) in assenza di un esplicito riconoscimento da parte dell'escussa (Staehelin, op. cit. n. 129 ad art. 82). Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di pace, l'istanza andava quindi integralmente respinta.

## E. 6

Il reclamo va di conseguenza accolto. Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Per questi motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia: I. All'ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno è ordinato di rettificare il precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ con la seguente indicazione: "Creditore: \_\_\_\_\_, titolare della ditta individuale CO 1, \_\_\_\_\_". II. Il reclamo è accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione del 27 maggio 2013 del Giudice di pace del circolo del Gambarogno (inc. n. 23/Pro/13) sono così riformati: "1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dall'istante resta a carico di \_\_\_\_\_, titolare della ditta individuale CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 100.-- a titolo di ripetibili." III. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 200.--, già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di \_\_\_\_\_, titolare della ditta individuale CO 1, la quale rifonderà a RE 1 fr. 400.-- a titolo di ripetibili. IV. Notificazione a: - \_\_\_\_\_; - \_\_\_\_\_; - Ufficio esecuzione e \_\_\_\_\_ di Locarno, \_\_\_\_\_, affinché proceda come al dispositivo I. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Gambarogno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente \_\_\_\_\_ La segretaria Rimedi giuridici Giacché il valore litigioso della vertenza di Fr. 2'400.--, non raggiunge il limite di legge di Fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.